



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 20/12/2024

VERBALE

Proposta n. 2024/1971

DELIB. C.P. nr. 43

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART.1, DA COMMA 816 A COMMA 847, LEGGE 160/2019) APPROVATO CON D.C.P. N. 46 DEL 22/12/2020. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle **ore 10:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Assente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Assente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Assente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Assente		

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

E' presente, altresì, il Consigliere Galvani. Presenti n. 8.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 5) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli precisa che si tratta di modeste modifiche dettate dall'esperienza e utili per rafforzare l'utilizzo dello sportello telematico da parte dell'utenza.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- Il comma 816 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2021, per i Comuni, le Province e le città metropolitane l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- Il successivo comma 817 dell'art. 1 della medesima Legge dispone che il canone venga disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal nuovo canone;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 22/12/2020, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019)";

Considerato che:

- in seguito alla concreta applicazione delle nuove disposizioni regolamentari relative al "Canone Unico", è emersa la necessità di procedere ad una revisione dell'articolato normativo per chiarire i dubbi interpretativi, procedere alla correzione di errori materiali contenuti nel testo nonché all'aggiornamento del medesimo in seguito all'introduzione dello sportello telematico;
- il competente servizio "Viabilità, Programmazione dei lavori pubblici, Polizia Provinciale" ha elaborato la proposta di revisione del citato regolamento in apposita relazione (depositata agli atti);

Richiamato l'obiettivo operativo n. 2 del vigente DUP con il quale è stato, tra l'altro, indicato di *Analizzare applicazione del Regolamento "Canone Unico" adottando eventuali revisioni per migliorarne l'efficacia nonché per incrementare gettito.*

Dato atto che:

- la suddetta proposta di revisione regolamentare è stata formulata anche in seguito al confronto con la Società concessionaria del servizio di riscossione;
- le principali modifiche riguardano:
 - l'introduzione della definizione di quando un impianto pubblicitario è posto "lungo" la strada provinciale o in "in vista" di essa;
 - l'introduzione di un articolo dedicato a disciplinare le prescrizioni che devono essere osservate nel caso opere interferenti con la sede stradale;
 - la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze relative all'occupazione di suolo pubblico e all'esposizione di impianti pubblicitari lungo o in vista delle strade (Sportello Telematico);
 - l'esplicitazione delle definizioni di centro abitato con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti;
 - l'introduzione di uno specifico allegato per la disciplina delle spese di istruttoria e sopralluogo;
 - la disciplina di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 in tema di impianti pubblicitari collocabili al centro delle rotatorie;
 - la disciplina delle occupazioni per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
 - la revisione dell'elenco delle strade provinciali (eliminazione delle strade definite di interesse nazionale e trasferite ad ANAS ad Aprile 2021 e ridefinizione di quelle provinciali in coerenza con catasto strade);

Rilevato, inoltre, che le valutazioni condotte nell'ambito della citata relazione hanno fatto emergere:

- il sostanziale rispetto, in seguito all'introduzione del canone unico, dell'invarianza di gettito prevista dall'art. 1 comma 817 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

- la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente all'ipotesi di incremento del gettito;

Ritenuto quindi necessario apportare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato "Canone Unico Patrimoniale") come evidenziate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che le suddette modifiche non determinano alcun effetto sulla riscossione del Canone Unico;

Visto il "Comunicato con indicazioni operative per gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali per l'anno di imposta 2021" del 23 marzo 2021 emesso dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che prevede che "i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it;

Attesa la competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio "Viabilità, Programmazione dei lavori pubblici, Polizia Provinciale" ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR" ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica concomitante della presente proposta di provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, per il presente provvedimento non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Valutata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina a partire dal 01/01/2025;

Viste le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. **di approvare** le modifiche al vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019)" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** il testo coordinato del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019)" di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che le modifiche al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, da comma 816 a comma 847, legge 160/2019)" si applicano a partire dal 1° gennaio 2025;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

I presenti risultano n. 8.

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI**



PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.

INDICE

TITOLO PRIMO – AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Presupposto del Canone	5
Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale	5
Articolo 4 - Zone del territorio provinciale.....	7
Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni.....	7
Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.....	9

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo.....	10
Articolo 7-bis - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzipubblicitari.....	12
Articolo 8 - Istruttoria della domanda	14
Articolo 9 - Deposito cauzionale.....	15
Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	16
Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	17
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	18
Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni	19
Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni	19
Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni	21
Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione	22
Articolo 16 bis - Rimozione di urgenza	24

TITOLO TERZO - ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 17 - Esecuzione dei lavori e manutenzione	25
Articolo 18 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.	26
Articolo 19 - Diramazioni ed accessi - Disposizioni generali.....	26
Articolo 19-bis - Accessi strade urbane.....	28
Articolo 20 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere	29
Articolo 21 - Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo	31
Articolo 22 - Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate	34
Articolo 23 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario	34

TITOLO QUARTO - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 24 - Pubblicità sulle strade	35
Articolo 25 - Definizione dei mezzi pubblicitari	35
Articolo 26 - Tipologie escluse	40
Articolo 27 - Pubblicità sui veicoli	40
Articolo 28 - Dimensioni e caratteristiche dei cartelli, preinsegne e mezzi pubblicitari non luminosi	42
Articolo 29 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....	43
Articolo 30 - Segnali turistici e di territorio – servizi utili	44
Articolo 31 - Ubicazione	46
Articolo 32 - Divieti	53

Articolo 33 - Vincoli storici e artistici.....	55
Articolo 34 - Vincoli paesaggistici e ambientali.....	56
Articolo 35 – Piano Territoriale di Area Vasta.....	56
Articolo 36 - Nulla osta tecnici.....	56
Articolo 37 - Impianti pubblicitari di servizio legati alla rete del trasporto pubblico locale extraurbano.....	58
Articolo 38 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione/nulla osta.....	58
Articolo 39 - Targhette di identificazione.....	59
Articolo 40 - Rimozioni.....	60
Articolo 41 - Norme transitorie per gli impianti pubblicitari esistenti.....	60
TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEL CANONE	
Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento.....	62
Articolo 42 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone.....	62
Articolo 43 - Determinazione della superficie di occupazione.....	62
Articolo 44 - Occupazioni con passi carrabili.....	63
Articolo 45 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie.....	63
Articolo 46 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del Canone.....	64
Articolo 47 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni.....	65
Articolo 48 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	66
Articolo 49 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere.....	67
Articolo 50 - Regole per la quantificazione del Canone.....	68
Articolo 51 - Riduzioni e maggiorazioni del Canone.....	69
Articolo 52 - Esenzioni per legge e regolamentari.....	70
Articolo 53 - Modalità e termini per il versamento.....	72
Articolo 53-bis - Controllo dei versamenti.....	73
Capo II - accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	74
Articolo 54 - Accertamento.....	74
Articolo 55 - Sanzioni e indennità.....	74
Articolo 56 - Riscossione coattiva.....	75
Articolo 57 -Interessi.....	76
Articolo 58 -Rimborsi.....	76
Articolo 59 - Contenzioso.....	76
Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie.....	77

TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
- 2.** Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, (l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza (dei comuni) e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
- 3.** Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere (e le esposizioni pubblicitarie) sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Piacenza, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all'importanza dell'ubicazione dell'occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
- 4.** Sono parte integrante del presente Regolamento gli allegati A, B, C, D.
- 5.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se

non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell'ente Comune esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l'ente Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza dell'ente Provincia (ad eccezione del Canone per l'esposizione pubblicitaria all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).

Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- a) per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un

esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.

b) per **"occupazione"** si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili).

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all'ente Comune.

3. Per i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale.

4. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4 - Zone del territorio provinciale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le strade provinciali, per la compiuta determinazione del **Canone**, sono state classificate in tre categorie (A, B e C) come da allegato "A" al presente Regolamento. Ad ognuna delle Categorie è assegnato uncoefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard) riportati nell'allegato "B" al presente Regolamento.

2. Ai fini della determinazione del **Canone** che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell'utilità per l'occupante dell'utilizzazione delle zone pubbliche.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente Regolamento, in via permanente o giornaliera (temporanea) deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Provincia, con atto del competente Ufficio adoterà gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell'occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell'entrata, salvo concessione della stessa.

2. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono **temporanee** ovvero **giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.

4. Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

- b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- d) le occupazioni per non più di mq 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
- e) Le occupazioni per traslochi.

5. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, in assenza del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la comunicazione di occupazione attraverso lo sportello telematico. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici. Tali occupazioni non devono comportare nuove o diverse occupazioni di suolo pubblico.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del Reg. Att., fermo restando che in casi di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

Il Registro provinciale delle concessioni/autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di:

- 29 anni per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo;
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate **ai successivi artt. 7 bis e 15** e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto **al successivo art. 16** del presente Regolamento.

6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza

indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di **cui ai successivi artt. 7 bis e 15**, del presente Regolamento.

7. L'attività relativa all'istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta e, in generale, all'applicazione del Canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:

- a. l'indicazione della strada, della categoria (indicata nell'allegato A del presente Regolamento), delle progressive chilometriche e la località;
- b. l'indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
- c. l'indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
- d. l'indicazione dei dati del titolare dei già menzionati atti;
- e. i dati finanziari e dati tecnici.

9. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall'art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati, ed al Comune per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione sino a 10.000 abitanti.

2. La domanda in bollo virtuale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione attraverso lo sportello telematico, nei tempi e nei modi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

f) attestazione del versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (riportate nell'allegato "D" al presente Regolamento);

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).

a. La domanda deve essere corredata da una planimetria in scala catastale dell'area interessata e da piante e sezioni in scala non minore 1:200 dalle quali risultino l'andamento della strada ed i particolari delle opere da eseguirsi sulla proprietà provinciale. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame o integrazione della domanda stessa e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

b. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

c. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio provinciale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

d. Non è richiesta la domanda di concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Tali occupazioni sono altresì esenti da Canone e da spese di istruttoria e sopralluogo

4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.

5. Unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo virtuale da applicare sull'atto che verrà rilasciato dalla Provincia.

6. Le domande di occupazione vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.

7. La domanda ed i relativi documenti devono essere presentati in formato digitale attraverso lo sportello telematico (all'ufficio competente) con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei relativi documenti.

Articolo 7-bis - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzipubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, deve presentare o spedire la relativa istanza di cui all'Allegato D, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come stabilite e aggiornate dalla Giunta Provinciale, ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, corredata, oltre che deidati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale, anche della descrizione particolareggiata dell'opera che si intende realizzare, con la denominazione della strada provinciale interessata e l'indicazione della relativa progressiva chilometrica, oltre che dell'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione

dell'immobile su cui insisterà il manufatto. Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.

La richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di "cavalletti" (come definiti all'art. 24, comma 5 del presente Regolamento) dovrà riferirsi al massimo a 5 posizioni. Pertanto, qualora il richiedente sia interessato ad un numero di posizioni superiore a 5, dovrà presentare più istanze.

Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati, in duplice copia:

- bozzetto a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni;
- schizzo planimetrico su cui sia riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
- sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;
- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia);

- eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi.
- per l'esposizione dei messaggi variabili dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto richiedente attesti che:
 - a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008. Una volta ultimata l'installazione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Piacenza, il certificato di conformità di cui al D.M. 37/2008. La mancata trasmissione del predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

2. Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata alla Provincia una apposita istanza, anche in forma cumulativa, munita di marca da bollo, 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (3 anni dal rilascio), a pena di mancato rinnovo ed automatica decadenza dell'autorizzazione all'installazione. Per ogni singolo impianto oggetto di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese istruttorie. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.

3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee si applicano le medesime disposizioni.

4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio del Settore competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba

essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio Settoriale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio settoriale competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.

5. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici settoriali competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio settoriale competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta il pagamento da parte del richiedente,

degli importi riportati nell'allegato "D" al presente Regolamento, dove sono indicati anche i casi di esenzione.

7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'Ufficio settoriale preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. Per il versamento valgono le disposizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento.

8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dalla Provincia o dal Comune (previo nulla – osta della Provincia) competente.

Articolo 9 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni, concessioni o nulla osta la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento. L'ammontare della cauzione è stabilito dalla struttura tecnica **addetta alle strade** della Provincia, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.

2-bis. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall'obbligo di prestare garanzie.

3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. L'Ufficio settoriale competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza

e consistenza l'attestazione di regolare esecuzione dell'opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l'utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per "termine dei lavori" si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera a mezzo pec all'indirizzo istituzionale della Provincia.

Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Piacenza mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche et similia, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia

Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio competente rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente Regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni - legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri: " marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);

" spese di sopralluogo, ove necessario;

" deposito cauzionale ovvero una fidejussione bancaria, ove richiesto;

" pagamento del Canone Unico dovuto;

3. Le spese di istruttoria e sopralluogo sono riportate nell'allegato "D" al presente Regolamento.

4. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione.

5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione con la sussistenza di morosità del richiedente, nei confronti della Provincia per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressa. Non si considera moroso chi aderisca o, abbia già aderito, ad un piano di rateazione (solo nel caso di concessione/autorizzazione di occupazioni permanenti) e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate

Articolo 11 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;

b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;

c) l'ubicazione;

d) i dati dell'intestatario;

e) il numero della concessione o autorizzazione;

f) la superficie dell'area da occupare;

g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;

h) la durata;

i) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le occupazioni permanenti, per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni (solo nel caso di Canone Unico per le permanenti) previste dal presente Regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.

2. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso la Provincia provvede nei successivi 15 gg alla comunicazione al

richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i termini e le prescrizioni di cui all'art. 53 del presente Regolamento. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi 15 gg la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stessorilasci il provvedimento richiesto.

3. Il rilascio della concessione provinciale all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Provinciale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente Regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono obbligati a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale

incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei già menzionati atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

Articolo 13 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta alla Provincia (secondo il modello riportato sullo sportello telematico), indicando gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata.

3. È consentito inoltrare alla Provincia l'istanza in carta legale per la variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario per la quale verrà richiesto il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo. Il Canone di cui all'art. 19 sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulla base delle nuove dimensioni. Anche per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato dovrà essere richiesto alla Provincia il nulla osta alla variazione delle dimensioni secondo le modalità e i termini previsti.

Articolo 14 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il soggetto autorizzato/concessionario nel:

a) comunicare alla Provincia, attraverso lo sportello telematico le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del Canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.

b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all'Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.

4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 180 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.

6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell'interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d'atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.

7. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del

presente articolo.

Articolo 15 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

- 1.** Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.
- 2.** Almeno 2 mesi prima della scadenza di una concessione d'occupazione permanente è di 30 gg. dalla scadenza dell'occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
- 3.** Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
- 4.** Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art.7-bis del presente Regolamento.
- 5.** Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
- 6.** Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
- 7.** Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del Canone versato.

Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 30 giorni di preavviso.

2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà della Provincia di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:

- qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- per mancato pagamento nei termini stabiliti del Canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- per violazione delle norme di cui all'articolo 11;
- per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;

Sono altresì causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, lamancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

5. Nei casi previsti dal comma 3 e comma 4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del Canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio Provinciale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che

hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8. Sono cause di estinzione della concessione:

a) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 16 bis - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.

2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.

3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente settore diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

TITOLO TERZO - ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 17 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

- 1.** Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
- 2.** Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- 3.** Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
- 4.** La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del servizio strade, congiuntamente al Capocantiere, verificare che vi provveda correttamente.
- 5.** L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
- 6.** L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della Strada e la considerazione dell'occupazione come abusiva ai fini del presente Regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
- 6-bis.** In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.
- 7.** Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento,

prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.

8. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Articolo 18 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta è destinata al Capocantiere, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.

2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via pec l'inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l'avvio dell'attività. Tale comunicazione deve essere inviata al Servizio viabilità della Provincia.

2. bis. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio viabilità dell'inizio lavori.

3. Al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.

3. bis. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d'arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.

4. Successivamente, qualora ritenuto necessario, il Servizio viabilità della Provincia accerta, con apposito sopralluogo, l'effettiva conclusione dei lavori e la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l'assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

Articolo 19 - Diramazioni ed accessi - Disposizioni generali

1. Si definiscono:

- a) **"accessi"**, le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
- b) **"diramazioni"**, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

- **Accessi pedonali:** gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a m 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;
- **Accessi carrabili:** gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
- **Accessi a distributori di carburante:** gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
- **Accessi agricoli:** gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.

La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.

2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del Codice della Strada.

3. L'impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.

4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in

corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.

7. L'Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.

8. In sede di rilascio della concessione od autorizzazione potranno essere imposte prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni qualora l'orografia dei luoghi, l'andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.

9. È consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto. L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83).

10. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, ocludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.

11. È in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.

Articolo 19-bis - Accessi strade urbane

1. Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l'accesso

diretto ad un'area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato "passo carrabile".

2. I passi carrabili devono avere un'ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

3. Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

4. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all'entrata in vigore del Codice della Strada 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento degli stessi.

5. In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.

Articolo 20 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
- b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
- c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni

caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato.

4. La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà dell'andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.

5. Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato/concessionario gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. E' facoltà della Provincia, mediante il competente Settore, disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione/concessione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma.

6. Prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Capocantiere per il sopralluogo tecnico al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dell'intervento.

7. Al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali ed evitare la presenza in superficie di materiale instabile o non legato.

8. Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito che in ogni caso non potrà essere inferiore a m 1,00: potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate barriere di protezioni.

9. Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto realizzato nel corpo stradale.

10. Durante l'esecuzione dei lavori e durante la gestione dell'impianto installato il soggetto autorizzato/concessionario è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l'intervento di

ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell'infrastruttura.

11. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

12. Le opere di attraversamento e percorrenza potranno essere utilizzate solo dopo la presentazione della fine lavori e l'esito positivo del collaudo, limitatamente alla verifica della rispondenza delle prescrizioni (art. 67 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) o dopo la realizzazione delle opere contestate a seguito di accertamento di cui all'art. 18.

Articolo 21 - Attraversamenti e percorrenze in sottterraneo

1. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sottterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

2. Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.

3. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente.

4. Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.

5. Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina. È assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile

salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.: tratti di strade fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.

6. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine: i vari manufatti per l'alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell'art. 26 del D.P.R 495/92.

7. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al "Decreto Scavi" (D.M. 1° ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.

8. Resta facoltà della Provincia verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale.

9. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.

10. Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.

11. Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.

12. Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del richiedente tutta la segnaletica e l'arredo stradale preesistente.

13. Per le percorrenze stradali con scavi ricadenti in carreggiata stradale (secondo la definizione riportata all'art. 20 comma 1) il ripristino definitivo della pavimentazione, con formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso, sarà attuato dopo almeno due mesi (e, comunque, entro dodici mesi), asportando la parte superiore del conglomerato mediante fresatura, per uno spessore di almeno cm 3 (per tutta la larghezza della carreggiata stradale e delle relative banchine ove bitumate), con il rifacimento del manto stesso in conglomerato bituminoso, per una lunghezza complessiva pari all'estensione dello scavo eseguito in percorrenza oltre a m 25,00 a monte e a valle dello stesso (per tutta la larghezza della carreggiata stradale e delle banchine, ove bitumate).

14. Per gli scavi ricadenti in carreggiata stradale (secondo la definizione riportata all'art. 20 comma 1) relativi ad attraversamenti stradali o all'esecuzione di buche (ad es. per eseguire la posa con no-dig, per l'intercettazione di linee esistenti, ecc.), il ripristino definitivo della pavimentazione, con formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso, sarà attuato dopo almeno due mesi (e, comunque, entro dodici mesi), asportando la parte superiore del conglomerato mediante fresatura, per uno spessore di almeno cm 3 (per tutta la larghezza della carreggiata stradale e delle relative banchine ove bitumate), con il rifacimento del manto stesso in conglomerato bituminoso, per una lunghezza complessiva di m 50,00 (25,00 m a valle e a monte della mezzeria dello scavo).

15. Per gli allacci ai servizi di pubblica utilità (acquedotto, linee elettriche, ecc.), la lunghezza complessiva del ripristino definitivo della pavimentazione di cui al comma precedente, è pari a complessivi m 10,00 (5,00 m a valle e a monte della mezzeria dello scavo).

16. Per gli scavi ricadenti in banchina stradale pavimentata, il ripristino definitivo di quest'ultima, con formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso, sarà attuato dopo almeno due mesi (e, comunque, entro dodici mesi), asportando la parte superiore del conglomerato mediante fresatura, per uno spessore di almeno cm 3, con il rifacimento del manto stesso in conglomerato bituminoso, per una lunghezza complessiva pari all'ampiezza dello scavo eseguito oltre a m 1,00 a monte e a valle dello stesso e per tutta la larghezza della banchina stradale.

17. Per gli scavi a servizio di pozzetti collocati in banchina pavimentata, il ripristino definitivo di quest'ultima, con formazione del manto d'usura in conglomerato bituminoso, sarà attuato dopo almeno due mesi (e, comunque, entro dodici mesi), asportando la parte

superiore del conglomerato mediante fresatura, per uno spessore di almeno cm 3, con il rifacimento del manto stesso in conglomerato bituminoso, per una lunghezza complessiva pari a 5 m (2,50 m a valle e a monte della mezzeria dello scavo) e per tutta la larghezza della banchina stradale.

18. Rimane ferma la possibilità, in sede di istruttoria tecnica di interventi complessi, di variare quanto indicato nei precedenti commi 13, 14, 15, 16 e 17.

Articolo 22 - Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate

1. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a m 1,50. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.

2. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L'altezza minima complessiva deve essere comunque di m 6,00.

3. Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.

Articolo 23 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell'area pubblicaeventualmente

occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente.

TITOLO QUARTO - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 24 - Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 Codice della Strada – Artt. 47-59 Reg. Codice della Strada

1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D. Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (Codice della Strada) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. Codice della Strada) anche dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Piacenza, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.

3. La pubblicità sulle strade è intesa "lungo" la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno, comunque, della fascia di rispetto stradale.

4. Si intende invece l'installazione "in vista" dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, entro un limite di m 50,00, anche collocate su altre strade, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada provinciale cui è diretta. Si precisa che, oltre la distanza di m 50,00 tutti i mezzi pubblicitari non si considerano "in vista" e, pertanto, non necessitano del rilascio di alcuna Autorizzazione/parere da parte della Provincia. Nel caso in cui la distanza sia inferiore a m 50,00 si rilasciano le autorizzazioni come previste dal sopra citato art. 23 del Nuovo Codice della Strada ed un parere laddove gli impianti pubblicitari siano collocati lungo altre viabilità, ma in "vista" della strada provinciale.


Articolo 25 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Riferimenti normativi: Art. 23 Codice della Strada – Art. 47 Reg. Codice della Strada

Con il termine di "impianti o mezzi pubblicitari" si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992.

1. Si definisce «**insegna di esercizio**» (Fig. 1) la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Può avere la forma della targa e della vetrofania di cui ai successivi commi 8.c e 8.e.

Fig. 1



2. Si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né indiretta.

3. Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

5. Si definisce «**striscione, locandina e stendardo**» l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto «**cavalletto**», le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm 140x140, sostegni esclusi.

Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato, o, comunque da un materiale privo di rigidità sventolante tipo bandiera.

6. Si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

In particolare, all'esterno dei centri abitati:

- le **paline di fermata autobus** di linea dovranno avere una dimensione massima di m 1,00 x m 1,40 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi pubblicitari; è esclusa dalla superficie il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente alla direzione di marcia;
- per le **pensiline** in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati; la pubblicità che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno m 1,00 dal ciglio esterno della banchina

stradale in destra, la superficie massima non dovrà superare i mq 3,00 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;

- sulle **transenne para-pedonali** la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura para-pedonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne para-pedonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio della Provincia;
- i **cestini** potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;
- le **panchine** potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;
- gli **orologi** o apparecchi di misurazione simili potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50, e/o in presenza di piste ciclabili.

8. Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

8.a Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.b Impianti per affissioni: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 8.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.c Targa: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non

superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né indiretta.

8.d **Vetrinetta/Bacheca:** Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

8.e **Vetrofania:** La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8.f **Proiezione luminosa:** Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

8.g **Impianto di pubblicità a messaggio variabile:** manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

8.h **Pubblicità fonica o sonora:** Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. È considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

8.i **Volantino:** Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm 21x30 (A4).

8.l **Veicoli con vela specificamente omologati:** pannelli pubblicitari montati su veicoli eventualmente dotati di impianto tecnico idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o

propagandistici attraverso onde sonore.

Articolo 26 - Tipologie escluse

1. Esulano dalla disciplina del presente Regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 Codice della Strada:

- a) le **targhe "professionali"** aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell'attività: nome o denominazione e natura dell'attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell'ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm 30x40;
- b) le **bandiere** ed altri **elementi privi di messaggio pubblicitario** opportunamente ancorati;
- c) la **cartellonistica di cantiere** così come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Articolo 27 - Pubblicità sui veicoli

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/92, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal D. Lgs. n. 285/1992. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

1. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm

rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;

che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro;

c) l'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3,00 mq;
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

3. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali, e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

4. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente, o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 285/1992.

6. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, o mediante la sosta dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché dei veicoli o rimorchi agricoli e delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari.

Articolo 28 - Dimensioni e caratteristiche dei cartelli, preinsegne e mezzi pubblicitari non luminosi

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 47, 48, 49 del D.P.R. 495/92, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, definiti negli articoli 2 e 25 del presente Regolamento, installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq 6,00 per lato e mq 12,00 totali se bifacciali, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq 20,00. La collocazione all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dai regolamenti comunali.

2. Per le insegne di esercizio, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a mq 100,00, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq 100,00, fino al limite massimo di mq 50,00. Il parallelismo al senso di marcia deve sussistere per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili resistenti agli agenti atmosferici.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in conformità al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che per i singoli elementi.

5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che tuttavia non può essere quella di disco o di triangolo, e, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere

adottata nell'uso dei colori, e in particolare del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La Provincia ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne di esercizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve trovarsi, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio, o, comunque entro una distanza di m 10,00 dal ciglio bitumato. Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di m 1,50 non sussiste.

8. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 rispetto al punto più elevato del piano viabile.

9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, ai sensi degli articoli 2 e 25 comma 6 del presente Regolamento, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale, e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

10. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m 0,30. È ammesso l'abbinamento, su di una sola struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

11. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero opaco, arancio, rosso, bianco e rosso, grigio) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Articolo 29 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

- 1.** Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. 495/1992, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, possa provocare abbagliamento.
- 2.** Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza delle intersezioni.
- 3.** Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300,00, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m 15,00 dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte della Provincia per eccezionali motivi.
- 4.** La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 5.** All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti comunali.

Articolo 30 - Segnali turistici e di territorio – servizi utili

- 1.** Nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92, i segnali turistici e diterritorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del medesimo. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona. Le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale". La fabbricazione dei predetti segnali è consentita, alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D. Lgs. n. 285/92 nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

2. I soggetti che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte della Provincia e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Provincia.

3. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazione potrà comunque essere autorizzato solamente se la sede dell'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.

4. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Tale segnale deve essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km 10 di distanza dal luogo stesso. La Provincia potrà imporre l'utilizzodi sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali pari a 6. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione e su quelli di conferma.

5. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.

6. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e potranno essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.

7. È vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria, ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta

pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 285/92, pertanto, per l'installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. n. 495/92.

8. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente del territorio provinciale e il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica preventivamente approvato dalla Provincia. In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92.

Articolo 31 - Ubicazione

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 51 del D.P.R. 495/1992, fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi è consentito il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, entro i confini stradali, così come definiti all'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 285/92. La collocazione dei cartelli è inoltre ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato ai successivi commi 16 e 17. La Provincia, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti la Provincia, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli;
- b) m 100,00 dagli altri mezzi pubblicitari; Fig. 2
- c) m 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di

prescrizione

(articoli 104-123 del D.P.R. 495/92); Fig. 2

d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; Fig. 2

e) m 150,00 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92); Fig.2

f) m 100,00 dopo i segnali di indicazione; Fig. 2


g) m 100,00 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92; Fig.3

h) m 250,00 prima delle intersezioni; Fig. 4

i) m 100,00 dopo le intersezioni; Fig. 4

j) m 200,00 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze di cui sopra si applicano nel verso delle singole corsie di marcia.



In relazione al punto g) si precisa che si definisce “curva” il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei aventi assi intersecatisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità”. Elemento caratterizzante, al di là dell’aspetto geometrico, è la condizione dell’esistenza della limitata visibilità. Di conseguenza, il comma 3 lettera c), dell’art. 51 del Regolamento D.P.R. 495/92 deve interpretarsi nel senso che il divieto di installazione, previsto dal medesimo comma, è limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata (nota Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2925 del 05.12.2005)

Si veda, in proposito, la Fig. 3.




Fig. 3



Fig. 4

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati nell'art. 32 del presente Regolamento, e, ove consentito dai Regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92:

a) 50,00 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- b) 30,00 m, lungo le strade locali e lungo le strade extraurbane secondarie con limite non superiore ai 50 km/h e con conformazione assimilabile alla categoria F, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25,00 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100,00 m dagli imbocchi delle gallerie.

4. Le norme di cui ai commi 2 e 3, e quella di cui all'Art. 32 comma 1, lettera d) del presente Regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3,00 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92.

5. Le distanze minime indicate ai commi 2 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non valgono per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o, comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3,00 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal Regolamento comunale.

6. Qualora, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo dove viene chiesto il posizionamento di cartelli, si trovano ostacoli fissi, ossia qualsiasi ostacolo che può provocare un impatto violento al conducente (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono da considerare ostacoli fissi le barriere stradali di sicurezza, gli alberi anche a medio fusto, i muri e le costruzioni fisse in qualsiasi materiale), è ammesso il posizionamento dei cartelli in allineamento con gli stessi, e, con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, ad una distanza non inferiore all'ingombro di deformazione delle stesse. Il bordo esterno sinistro del cartello, lato strada, inoltre, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa, e il relativo sostegno deve essere ubicato ad una distanza minima di m 1,00 dal medesimo.

6 bis. L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi è esente da Canone per una superficie complessiva non superiore a 5,00 mq. Il richiedente è, comunque, tenuto al versamento delle spese di istruttoria. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di

esercizio. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi distanti dalla sede dell'esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico, e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

7. Sono esclusi dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione verticali, quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – Art. 120 del D.P.R. 495/92) e quelli di localizzazione territoriali (Fig. II 295 – Art. 134 del D.P.R. 495/92). In ogni caso, i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità.

8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq 4,00.

9. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti agli articoli 2 e 25 del presente Regolamento, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para-pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.

10. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali. Laddove i Regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 285/92.

11. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para-pedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3,00 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze stabilite dai Regolamenti comunali, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne para-pedonali è disciplinata dai Regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico architettonico, sempre-ché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del citato D. Lgs. 285/92.

12. È consentito un solo cartello per ogni senso di marcia, con i numeri utili (Comune, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato. La tabella deve essere collocata entro e non oltre km 1,00 dal centro abitato e nel territorio del Comune. Le piante toponomastiche, installate all'esterno dei centri abitati, saranno consentite (una sola per ogni senso di marcia) solo in presenza di adeguate piazzole di sosta o corsie di emergenza "protette" da marciapiedi o barriere artificiali. Entrambi gli impianti sopra descritti dovranno comunque sottostare alle limitazioni previste dall' articolo 28 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.

13. I segni orizzontali reclamistici, all'esterno del centro abitato sono ammessi esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente allo svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica l'art. 8, e le distanze di cui all'art. 31 comma 2 del presente Regolamento, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. Sono inoltre ammessi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

14. Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione di manifestazioni o di spettacoli culturali e per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m 5,10 dal piano stradale misurata a partire nel punto di maggiore quota del medesimo. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a m 50,00 fuori dai centri abitati e a m 12,50 entro i centri abitati. In ogni caso gli striscioni, le locandine e gli stendardi non potranno rimanere esposti per un periodo superiore a 90 giorni. Resta ferma la facoltà della Provincia di derogare al predetto termine in considerazione del particolare interesse pubblico della manifestazione pubblicizzata.

15. I "cavalletti" o locandine rigide, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, possono essere utilizzati per pubblicità temporanea e possono essere collocati singolarmente o per gruppi omogenei, intendendosi per tali quelli oggetto della medesima campagna pubblicitaria, solo ed esclusivamente all'interno dei centri abitati ad una distanza di m 12,50 tra di loro e dagli altri mezzi pubblicitari. È comunque vietato collocare cavalletti nei punti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

16. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

17. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato, sempre che siano rispettate tutte le norme del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento.

18. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500,00, è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 2 del presente articolo lettere b), c), d), e), f) e h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a m 50,00 dai segnali di indicazione.

19. È consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del D.P.R. 495/92.

20. Al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a Società private o ad altri enti, è consentita, previa autorizzazione disposta dal comma 4 dell'articolo 23 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato.

Articolo 32 - Divieti

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti agli articoli 2 e 25 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile

della strada);

- b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali, intendendo, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, come "ciglio" stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili;
- c) in corrispondenza delle intersezioni;
- d) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig. 5);
- g) sui ponti e sottoponti (Fig. 6);
- h) sui cavalcavia e sottopassi nonché sulle relative rampe di raccordo;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono-assorbenti o fono-isolanti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;




Fig. 5




Fig. 6

1) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da interventi di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura.

2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

3. Non è consentita l'installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo "Spazio Libero", "Per questa Pubblicità telefonare..." e simili.

Articolo 33 - Vincoli storici e artistici

1. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. è vietato, di norma, collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dalla Provincia qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. Il preventivo nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni sopra indicati, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia, ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previa acquisizione, a cura del richiedente, del nulla-osta vincolante della competente

Soprintendenza. In relazione ai suddetti beni indicati, la Soprintendenza, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo.

Articolo 34 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Nel rispetto dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del decreto è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Provincia, che provvede nel rispetto del parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5. I pareri preventivi sono trasmessi, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni sopra citati è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia per il provvedimento autorizzativo.

Articolo 35 – Piano Territoriale di Area Vasta

1. È vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori di cui all'art. 47 commi 4, 5 e 8 del D.P.R. n. 495/1992, ad eccezione dei segnali di indicazione di cui all'art. 39 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 285/1992, secondo le disposizioni di cui all'art. 110 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ancora efficace ai sensi dell'art. 1, comma 8 del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

Articolo 36 - Nulla osta tecnici

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione

specifica del Comune, con il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.

2. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Ostatecnico della Provincia. La relativa istanza, redatta in carta legale, con allegata la ricevuta comprovante il versamento per le spese di istruttoria, così come stabilite ed aggiornate dalla Giunta Provinciale ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, dovrà riguardare ogni singolo impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta al precedente art. 12, dovrà essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni, una planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione e una documentazione fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.

3. L'istanza, corredata della documentazione di cui al comma precedente, nonché della prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, è ricevuta dall'ufficio protocollo della Provincia e trasmessa all'Ufficio competente per materia, il quale provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

4. Accertata la regolarità della richiesta, conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della Provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

6. Qualora, a parere della Provincia, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

7. Durante le operazioni di installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione (o copia del medesimo) dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

Articolo 37 - Impianti pubblicitari di servizio legati alla rete del trasporto pubblico locale extraurbano

1. È fatto obbligo al richiedente di autorizzazione/nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio alla rete del trasporto pubblico locale, di produrre idonea autorizzazione/parere a cura dell'Agenzia della Mobilità della rete medesima.

Articolo 38 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione/nulla osta

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 54 del D.P.R. 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia nel provvedimento autorizzativo o impartite anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 7 commi 13, 14 e 15 del presente Regolamento, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio.

4. I provvedimenti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto

autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non possono dar titolo a riverse o pretese di qualsivoglia genere.

5. Qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla richiesta, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, del presente Regolamento.

6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Articolo 39 - Targhette di identificazione

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 55 del D.P.R. 495/92, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, sia dalla Provincia che dal Comune territorialmente competente, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione autorizzante (Provincia di Piacenza o Comune di...);
- b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;
- c) Numero e data dell'autorizzazione provinciale o comunale;
- d) Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n.....) progressiva chilometrica del punto di installazione (Progr. Km... +...) e lato stradale (dx/sx);
- e) Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno).

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

2. La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di

essa riportati, oppure sia stata danneggiata o manomessa.

Articolo 40 - Rimozioni

- 1.** Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D. Lgs. 285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del D.P.R. 495/92 o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida. Decorso tale termine, la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, come risultante dalle visure catastali.
- 2.** Quando la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici Provinciali preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dalla Provincia sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato come risultante dalle visure catastali.
- 3.** Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, la Provincia trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento.
- 4.** Qualora il trasgressore non esegua entro il termine la rimozione cui è obbligato, provvede la Provincia d'ufficio addebitando all'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia. La Provincia, mediante comunicazione inviata anche via pec, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

Articolo 41 - Norme transitorie per gli impianti pubblicitari esistenti

- 1.** Le "preinsegne" installate sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e non rispondenti alle distanze minime previste all'art. 51

del D.P.R. n. 495/92, devono essere adeguate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Per le "preinsegne" per le quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede in applicazione all'art. 58 del citato D.P.R. n. 495/92, per ogni lato della strada nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. Le "preinsegne", che non possono più trovare collocazione nel tratto stradale di adeguamento, devono essere rimosse e ricollocate in un altro tratto stradale disponibile.

3. Nel corso delle operazioni di adeguamento, ai titolari di autorizzazioni di "preinsegne" che non possono trovare collocazione ai sensi del presente Regolamento e del D. Lgs. n. 285/92, la Provincia comunicherà, con lettera raccomandata, l'invito a rimuoverle e/o a ricollocarle eventualmente in un altro tratto stradale disponibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso i quali gli impianti saranno considerati abusivi.

4. Tutte le "preinsegne" che avranno trovato collocazione nel tratto stradale oggetto di adeguamento o in un altro tratto stradale saranno oggetto di nuove autorizzazioni.

5. Gli impianti ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, saranno identificati mediante l'individuazione del soggetto reclamizzato.

6. Qualora risulti sconosciuto il titolare dell'autorizzazione, e sul manufatto non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori ai sensi del D. Lgs. n. 285/92, saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzati.

7. Le "preinsegne" esistenti sulla strada interessata, ai fini del riordino, sono esaminate ed adeguate nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) autorizzazioni in regola e non scadute, e con rinnovo concesso;
- b) autorizzazioni con rinnovo richiesto, prima della scadenza, ma non rilasciato;
- c) impianto autorizzato ma non rispondente alle prescrizioni impartite, o senza targhetta di identificazione (non sostituita in seguito al passaggio da ANAS a Provincia.)

8. A parità di condizioni prioritarie sarà data precedenza all'adeguamento degli impianti pubblicitari con più anni d'esercizio.

TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 42 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone

- 1.** Il Canone è dovuto alla Provincia di Piacenza dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
- 2.** Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 3.** Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile.
- 4.** In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 43 - Determinazione della superficie di occupazione

- 1.** La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
- 2.** Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
- 3.** Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione dell'aproiezione.

Articolo 44 - Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Le occupazioni con passi carrabili sono esentate dal pagamento del Canone. Ad ogni buon conto tutti gli accessi carrabili necessitano di concessione. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini della quantificazione della superficie di occupazione con passo carrabile.

3. In ogni caso, ove i titolari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 45 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modificao alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;

c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;

d) muretti d'ala;

e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16/12/1992. n. 495, da collocare in proprietà privata.

Articolo 46 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il Canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

5. Il Canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla

durata della occupazione medesima come stabilito nell'allegato "C".

6. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al Canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 47 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

a. classificazione in Categorie (A, B e C) d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" **in Allegato A** quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

b. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c. durata dell'occupazione;

d. **valore economico dell'area** in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsioni di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui **all'Allegato B** quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

2. Il Canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Provincia, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di

esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 48 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,74 (salvo adeguamenti ISTAT) per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve effettuare specifica dichiarazione alla Provincia contestualmente al versamento annuale con la puntuale indicazione delle utenze servite. Il versamento del Canone annuo deve essere effettuato entro il 30 aprile in un'unica soluzione.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri edili privati, la superficie di occupazione è determinata dall'area di installazione relativa all'esecuzione delle lavorazioni medesime e in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione.

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. È fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi

a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

7. Per le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici, il Canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico. Sono esentate dal pagamento del Canone di occupazione le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici a condizione che erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020.

Articolo 49 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad **€ 30,00**.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione l'importo pari a cinque volte la tariffa.

4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad **€ 0,60**.

5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (e/o con maggiorazioni percentuali) indicati nell'Allegato B al presente Regolamento.

6. Le tariffe finali per metro quadro per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel **prospetto "Tariffe" di cui all'allegato C** parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

7. I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Provincia, sono quelli indicati nell'Allegato B al presente Regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera del Consiglio. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.

8. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

9. Per le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici, il Canone deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 50 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente Regolamento per il coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per il coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri.

2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base al periodo dell'anno iniziale diviso in dodicesimi.

3. Sono definite le tariffe standard per le seguenti tipologie di occupazioni permanenti:

- a) occupazioni di suolo provinciale;
- b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale;
- c) occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- d) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

e) occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5,00 km lineari. Per ogni km o frazione superiore a 5,00 km è dovuta maggiorazione;

f) contributo "una tantum" dovuto alla Provincia per spese sostenute dalla medesima per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio dei cavi, delle condutture e degli impianti.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard oraria e giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente Regolamento per il coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per il coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell'attività del concessionario x metri quadri.

All'uopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

- fino a 24 ore - Tariffa intera;
- fino a 14 giorni - Tariffa intera;
- oltre i 14 giorni - Tariffa ridotta del 30%.

Articolo 51 - Riduzioni e maggiorazioni del Canone

1. Sono previste le seguenti **riduzioni per le occupazioni**:

a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;

b) 40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

c) 50 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente Regolamento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni;

d) 75 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente Regolamento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni. L'applicazione della presente riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista dalla precedente lettera c);

e) la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del Canone in misura proporzionale alla durata della sospensione;

f) occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico: si applica 1/2 della tariffa ordinaria;

g) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo

originariamente concesso con esclusione di eventuali proroghe: riduzione del 40% della tariffa ordinaria.

Le tariffe ordinarie, le riduzioni e le maggiorazioni sono indicate negli allegati "B" e "C" del Regolamento.

Articolo 52 - Esenzioni per legge e regolamentari

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono previste le seguenti ulteriori esenzioni, rispetto a quelle indicate nel comma 1 del presente articolo:

- a) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie,

- ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - c) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
 - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose; le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - g) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
 - i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, elettriche, e per riscaldamento e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - k) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi e bow-windows;
 - l) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - m) le occupazioni con impianti di pubblica illuminazione;
 - n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- o) le sole occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- p) non è dovuto il Canone per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade provinciali, o, in vista di esse, posti all'interno dei centri abitati. È esente dal pagamento del Canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.);
- q) sono esenti dal Canone e dalle spese istruttorie gli impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc., di cui all'art. 30 comma 9 del presente Regolamento;
- r) sono esenti dal Canone e dalle spese di istruttoria gli impianti posti al centro delle rotonde nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a Società private o ad altri enti, di cui all'art. 31 comma 20 del presente Regolamento;
- s) sono altresì esenti dal Canone e dalle spese di istruttoria tutte le occupazioni di cui all'art. 7 comma 3 lettera d).

Articolo 53 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione successivamente al rilascio del titolo amministrativo al fine di renderlo efficace; per gli anni successivi il Canone va corrisposto in autoliquidazione entro il **31 Gennaio**. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.

Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio dell'autorizzazione/concessione da parte del Comune territorialmente competente.

3. Con Decreto Presidenziale i termini ordinari di versamento del Canone, per le

occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente Regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 53-bis - Controllo dei versamenti

1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini.

3. Il permanere della morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90.

Capo II - accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 54 - Accertamento

- 1.** La Provincia tramite il Settore competente o attraverso il concessionario del Servizio di riscossione provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
- 2.** L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
- 3.** Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro10 con riferimento ad ogni annualità.

Articolo 55 - Sanzioni e indennità

- 1.** Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- 2.** Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente,

l'accertatore intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente Regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di importo pari al 10% dell'ammontare del Canone, se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza; importo pari al 20% dell'ammontare del Canone, se il pagamento avviene successivamente al 90° giorno dalla scadenza.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada e le violazioni regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 56 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento vengono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n.160/2019.

2. Le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente saranno recuperate secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 285/1992.

Articolo 57 -Interessi

- 1.** La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 2.** In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 58 -Rimborsi

- 1.** Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice civile da computarsi dalle date del versamento ritenuto non dovuto.
- 2.** La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3.** I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
- 4.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 59 - Contenzioso

- 1.** Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2025.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente Regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 270 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente Regolamento.

5. Eventuali modifiche dei modelli per la presentazione delle istanze di autorizzazione, i cui schemi sono riportati nello sportello telematico polifunzionale, non comportano la necessità di modifica del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Classificazione strade Provinciali

S.P. n.	Denominazione	Categoria	Tronco	Sviluppo
1	TANGENZIALE SUD-OVEST DI PIACENZA	A		9,130
4	BARDI	B	Lugagnano Val d'Arda – Luneto	15,820
4	BARDI	A	Fiorenzuola - Lugagnano Val d'Arda	14,080
4 VAR	BARDI	A	Tangenziale Lugagnano	1,900
6 I	CARPANETO	A	Piacenza – Rotatoria Crocetta Nord	4,087
6 II	CARPANETO	A	Rotatoria San Polo – Incrocio S.P. n° 36 Bis di Godi diramazione Centovera	1,580
6 III	CARPANETO	A	Rotatoria San Giorgio P.no - Carpaneto	5,300
7	AGAZZANO	A		16,500
8	BEDONIA	B		11,880
10	GROPPARELLO	B		11,530
11	MOTTAZIANA	A		10,080
12	GENOVA	B		16,970
13	CALENDASCO	B		9,745
14	VAL CHERO	B	Carpaneto – Cantieri Velleia	14,300
14	VAL CHERO	C	Cantieri Velleia – Guselli	12,480
15	PRATO BARBIERI	C		13,365
15_1	RAMO BRAMAIANO	C		0,682
16	COLI	C		7,280
17	CERIGNALE	C		5,000
18	ZERBA	C		23,100
20	POLIGNANO	C		5,600
21	VAL D ARDA	B		18,535
23	PARCO PROVINCIALE	C		4,930
24	BRALLO	C		1,410
25	SAN NAZZARO	B		1,020
26	BUSSETO	B		9,165
27	ZIANO	B		13,005
28	GOSSOLENGO	A		16,184
28bis	GOSSOLENGO	A		2,148
29	ZENA	B		7,925
30	CHIAVENNA	B		10,000
30VAR	CHIAVENNA	B		1,417
31	SALSEDIANA	B		13,340
32	SANT AGATA	B		6,350
33	CANTONE	B		9,740
34	PECORARA	C		22,475
35	COLONESE	A		3,160
36	GODI	B		12,047
36bis	GODI	B		6,030
36dira	GODI	B		0,253
37	SARMATO	B		5,330
38	SAN PROTASO	B		9,475
39	CERRO	B		20,680
40	STATTO	B		16,656
40bis	STATTO	B		1,109
41	SAN PIETRO	B		4,760
42	PODENZANO	A		7,395
44	MONTALBO	C		16,115
45	TASSARA	C		7,765
46	BESENZONE	C		9,575

47	ANTOGNANO	C		11,170
48	CENTORA	C		6,800
49	ROSSAROLA	C		2,660
50	MERCATELLO	C		24,685
51	GROPPALLO	C		16,585
52	CARISETO	C		22,120
53	MURADOLO	C		9,850
54	CHIARAVALLE	C		12,010
55	BAGNOLO	B		9,815
56	BORLA	B		16,175
57	ASEREI	C	Coli - Farini	25,710
57bis	ASEREI	C	Sella dei Generali - Farini	20,370
59	MONCASACCO	C		2,090
60	CROCE	C		7,420
61	MONECARI	C		7,160
62	OREZZOLI	C		9,750
63	TAVERNE	C		5,530
64	TRABUCCHI	C		0,590
65	CALDAROLA	C		28,000
66	CASALI	C		2,700
67	MASSARA	C		11,560
68	BOBBIANO	C		14,410
69	CECI	C		9,730
70	COSTALTA	C		8,730
71	COLLERINO	C		13,915
72	CASTELLETTO	C		5,410
73	LAGO	C		8,660
74	CENTENARO	C		6,120
75	PADRI	C		5,610
76	PIGAZZANO	C		4,040
10bis	CASTELLANA	C		17,870
10bis_1	CASTELLANA	C		0,409
14/bis	VELLEIA	C		2,930
14 2/bis	VELLEIA	C		2,040
15/bis	MORFASSO	B	Bivio Guselli - Morfasso	5,785
15/bis	MORFASSO	C	Morfasso - Intersezione S.P. n. 359R	12,205
359 R	SALSOMAGGIORE E BARDI	B		6,750
412 R	VAL TIDONE	A	da Ponte Po (Pievetta) a Castel San Giovanni	3,556
45bis	STADERA	C		10,375
45 bis_1	STADERA – RAMO VOLPARA	C		0,570
462 R	VAL D ARDA	B		19,400
586 R	VAL D AVETO	B		22,240
587 R	CORTEMAGGIORE	A		13,960
588 R	DUE PONTI	A		14,230
6/bis	CASTELL ARQUATO	A		12,160
6	CARPANETO (Var)	A	Rotatoria Crocetta Nord – Rotatoria San Giorgio P.no	6,418
7Bis	PIOZZANO	C		2,85

La Categoria "A" corrisponde alla ex 1° Categoria del Regolamento COSAP
La Categoria "B" corrisponde alla ex 2° Categoria del Regolamento COSAP
La Categoria "C" corrisponde alla ex 3° Categoria del Regolamento COSAP

ALLEGATO B

Elencazione dei coefficienti, maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento

Coefficienti per occupazioni permanenti

A) Occupazioni di suolo provinciale. Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria strada	Coefficiente
A	0,740
B	0,444
C	0,294

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale. Per ogni metro lineare e per anno (si considera un'ampiezza di 1 m):

Categoria strada	Coefficiente
A	0,370
B	0,220
C	0,146

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria strada	Coefficiente
A	0,220
B	0,130
C	0,088

D) Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

TARIFFA UNITARIA ANNUA = 20% x € 1,74 = € 0,348 (salvo adeguamenti ISTAT)

CANONE UNICO ANNUO: € 0,348 x n. utenze servite in tutto il territorio provinciale

In ogni caso l'ammontare complessivo del Canone dovuto non può essere inferiore ad EURO 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

E) Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km (indipendentemente dall'ampiezza dell'occupazione). Per ogni anno:

Categoria strada	Coefficiente
A	2,582
B	1,549
C	1,033

Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta la seguente maggiorazione (indipendentemente dall'ampiezza dell'occupazione):

Categoria strada	Coefficiente
A	0,516
B	0,310
C	0,207

F) Contributo "una tantum" dovuto alla Provincia per spese sostenute dalla medesima per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio dei cavi, delle condutture e degli impianti.

Categoria strada	%
A	50 % delle spese
B	45 % delle spese
C	40 % delle spese

Coefficienti per occupazioni temporanee

A) Occupazioni temporanee di durata fino a 24 ore e per periodi fino a 14 giorni (Rif. Art. 50 comma 4 del presente Regolamento). Per ogni ora, salvo esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	2,584
B	1,548
C	1,032

B) Occupazioni temporanee di suolo pubblico provinciale di durata oltre i 14 giorni (Rif. Art. 50 comma 4 del presente Regolamento). Tariffa oraria per mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	1,756
B	1,032
C	0,724

C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico provinciale (Rif. Art. 50 comma 3 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	1,240
B	0,724
C	0,516

D) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Rif. Art. 51 comma 1 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	1,548
B	0,928
C	0,620

E) Occupazioni con tende e simili (Rif. Art. 50 comma 3 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	0,724
B	0,412
C	0,308

F) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Rif. Art. 51 comma 2 lett. a) del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	3,616
B	2,168
C	1,448

G) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (Rif. Art. 50 comma 5 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	1,756
B	1,032
C	0,724

H) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Rif. Art. 50 comma 5 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	0,724
B	0,412
C	0,308

I) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia (Rif. Art. 51 del presente Regolamento comma 2). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	3,100
B	1,860
C	1,240

L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, ricreative, sportive, ecc. Per ogni ora (Rif. Art. 50 comma 5 del presente Regolamento), salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento, al mq:

Categoria strada	Coefficiente
A	0,280
B	0,208
C	0,103

Coefficienti per impianti pubblicitari

TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DELLA STRADA					
	A		B		C	
	Area pubblica	Area privata	Area pubblica	Area privata	Area pubblica	Area privata
INSEGNA di ESERCIZIO con superficie fino a mq 5,00	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
PREINSEGNA						
Dimensioni (100x20)**	25,000	12,500	20,000	10,833	11,667	5,833
Dimensioni (150x30)**	11,111	5,556	8,889	4,815	5,185	2,593
CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI						
- Fino a mq 1,00 di superficie	5,333	2,667	2,667	1,333	2,000	1,000
- Da mq 1,01 e fino a mq 3,00	8,000	4,000	5,000	2,500	3,000	1,500
- Da mq 3,01 e fino a mq 6,00	12,667	6,333	8,000	4,000	4,667	2,333
- Oltre mq 6,00	20,000	10,000	13,333	6,667	8,000	4,000
PUBBLICITA' TEMPORANEA						
1) Striscione, locandina, stendardo (compreso il cavalletto) per ogni singola posizione *	25,000	16,667	25,000	16,667	25,000	16,667
2) Segni reclamistici orizzontali (al mq per ogni giorno)	2,500		2,500		2,500	

*Per gli impianti in esame il coefficiente si applica alla tariffa standard giornaliera a ciascun impianto e indipendentemente dalla loro superficie e dal numero di giorni di durata dell'esposizione (per ogni posizione, pertanto, sino a 364 gg di esposizione e per qualunque superficie, il Canone è pari, rispettivamente a € 15,00 – area pubblica - o € 10,00 – area privata).

**per le preinsegne di dimensioni comprese tra i limiti dell'art. 48 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) il coefficiente sarà determinato in misura proporzionale alla superficie del cartello.

ALLEGATO C

Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell'occupante

Tariffe per occupazioni permanenti

A) Occupazioni di suolo provinciale. Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria strada	Importo
A	€ 22,20
B	€ 13,32
C	€ 8,82

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale. Per ogni metro lineare e per anno (si considera un'ampiezza minima di 1 m):

Categoria strada	Importo
A	€ 11,10
B	€ 6,60
C	€ 4,38

C) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria strada	Importo
A	€ 6,60
B	€ 3,90
C	€ 2,64

D) Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

TARIFFA UNITARIA ANNUA = 20% x € 1,74 = € 0,348 (salvo adeguamenti ISTAT)

CANONE UNICO ANNUO: € 0,348 x n. utenze servite in tutto il territorio provinciale

In ogni caso l'ammontare complessivo del Canone dovuto non può essere inferiore ad EURO 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

E) Occupazioni con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km (indipendentemente dall'ampiezza dell'occupazione). Per ogni anno:

Categoria strada	Importo
A	€ 77,47
B	€ 46,48
C	€ 30,99

Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta la seguente maggiorazione (indipendentemente dall'ampiezza dell'occupazione):

Categoria strada	Importo
A	€ 15,49
B	€ 9,30
C	€ 6,20

F) Contributo "una tantum" dovuto alla Provincia per spese sostenute dalla medesima per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio dei cavi, delle condutture e degli impianti:

Categoria strada	%
A	50 % delle spese
B	45 % delle spese
C	40 % delle spese

Tariffe per occupazioni temporanee

A) Occupazioni temporanee di durata fino a 24 ore e per periodi fino a 14 giorni (Rif. Art. 50 comma 4 del presente Regolamento). Per ogni ora, salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento, al mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0646 €
B	0,0387 €
C	0,0258 €

B) Occupazioni temporanee di suolo pubblico provinciale di durata oltre i 14 giorni (Rif. Art. 50 comma 4 del presente Regolamento). Tariffa oraria per mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0439 €
B	0,0258 €
C	0,0181 €

C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico provinciale (Rif. Art. 50 comma 3 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq (si considera un'ampiezza minima di 1 m):

Categoria strada	Importo
A	0,0310 €
B	0,0181 €
C	0,0129 €

D) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Rif. Art. 51 comma 1 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:
(Riduzione del 90% della tariffa da applicare alla superficie eccedente i mille metri quadrati se derivante da un unico atto di concessione o autorizzazione)

Categoria strada	Importo
A	0,0387 €
B	0,0232 €
C	0,0155 €

E) Occupazioni con tende e simili (Rif. Art. 50 comma 3 del presente Regolamento). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0181 €
B	0,0103 €
C	0,0077 €

F) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (lettera H). Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0904 €
B	0,0542 €
C	0,0362 €

G) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro. Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0439 €
B	0,0258 €
C	0,0181 €

H) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

Categoria strada	Importo
A	0,0181 €
B	0,0103 €
C	0,0077 €

I) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia. Per ogni ora, al mq:

Categoria strada	Importo
A	0,0775 €
B	0,0465 €
C	0,0310 €

L) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, ricreative, sportive, ecc.
Per ogni ora, al mq, salvo le esenzioni e le limitazioni previste nel Regolamento:

Categoria strada	Importo
A	0,0070 €
B	0,0052 €
C	0,0026 €

Tariffe per impianti pubblicitari

TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO	CATEGORIA DELLA STRADA					
	A		B		C	
	Area pubblica	Area privata	Area pubblica	Area privata	Area pubblica	Area privata
INSEGNA di ESERCIZIO con superficie fino a mq 5,00	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
PREINSEGNA (PER OGNI SENSO DI MARCIA) Dimensioni comprese tra cm 100x20 e cm 150x30 (art. 48 del Regolamento del Codice della Strada)	€ 150,00	€ 75,00	€ 120,00	€ 65,00	€ 70,00	€ 35,00
CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (PER OGNI SENSO DI MARCIA)						
- Fino a mq 1,00 di superficie	€ 160,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 30,00
- Da mq 1,01 e fino a mq 3,00	€ 240,00	€ 120,00	€ 150,00	€ 75,00	€ 90,00	€ 45,00
- Da mq 3,01 e fino a mq 6,00	€ 380,00	€ 190,00	€ 240,00	€ 120,00	€ 140,00	€ 70,00
- Oltre mq 6,00	€ 600,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 240,00	€ 120,00
PUBBLICITA' TEMPORANEA						
1) Striscione, locandina, stendardo (compreso il cavalletto) per ogni singola posizione *	€ 15,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00
2) Segni reclamistici orizzontali (al mq per ogni giorno)	€ 1,50		€ 1,50		€ 1,50	

*Per gli impianti in esame il coefficiente si applica alla tariffa standard giornaliera a ciascun impianto e indipendentemente dalla loro superficie e dal numero di giorni di durata dell'esposizione (per ogni posizione, pertanto, sino a 364 gg di esposizione e per qualunque superficie, il Canone è pari, rispettivamente a € 15,00 – area pubblica - o € 10,00 – area privata).

**per le preinsegne di dimensioni comprese tra i limiti dell'art. 48 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) il coefficiente sarà determinato in misura proporzionale alla superficie del cartello.

ALLEGATO D

Oneri di istruttoria e sopralluogo

- Sono quantificati in € 100,00 (cento euro) le spese di istruttoria per ogni singola richiesta di rilascio di autorizzazione, rinnovo o nulla-osta al posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, ovvero per le richieste di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Detto importo potrà essere aggiornato con Provvedimento dell'Organo esecutivo, senza necessità di apportare modifiche al presente Regolamento.

- Ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 259/2003, come recentemente modificato dal D. Lgs. n. 207/2021, dal 09/12/2021, nell'ambito delle richieste di autorizzazione alla posa di reti di comunicazione elettronica non deve più essere effettuato il versamento per le spese di istruttoria e di sopralluogo.

- Nell'ambito dei procedimenti attivati attraverso lo sportello telematico il richiedente dovrà effettuare apposita dichiarazione relativamente all'esenzione delle spese sopra citate.

- Sono esenti dal pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo tutti gli interventi complementari alla realizzazione di opere della Provincia di Piacenza